



Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere **FAVOREVOLE**
Capaccio (SA) ,il 06/09/2012

Servizio **CONTENZIOSO**
Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa **Maria Velia PETRAGLIA**

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:
Si esprime parere **FAVOREVOLE**
Capaccio (SA) **06/09/2012**

UFFICIO DI RAGIONERIA
Il Responsabile del Servizio

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'
Si esprime parere _____
Capaccio (SA) _

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale

Dott. Andrea D'AMORE

Il Sindaco

Dott. Italo VOZA

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009, è stata pubblicata sul sito WEB il giorno **13 SET. 2012** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario attesta - che la presente deliberazione è stata pubblicata :

dal _____

al _____

che nessuna richiesta di controllo e pervenuta.

Data _____

Il Segretario Generale

ANDREA D'AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota del **13 SET. 2012**

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[X] Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
[] Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza richiesta di controllo.

Data **13 SET. 2012**

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° **207** DEL **06** SETTEMBRE 2012

Oggetto: Regolamento per il rimborso spese di assistenza e difesa in giudizio in favore di dipendenti comunali.

L'anno duemiladodici il giorno **sei** del mese di settembre , alle ore **18,00** con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza dott. **Italo VOZA**, nella sua qualità di Sindaco.

		Presenti	Assenti
1	RAGNI Nicola	Vice - Sindaco	SI
2	BARRETTA Rossana	Assessore	SI
3	DI LUCIA Vincenzo	Assessore	SI
4	PALUMBO Maria Rosaria	Assessore	SI
5	VOZA Eustachio	Assessore	SI

Assiste il Segretario Generale dott. Andrea D'AMORE incaricato della redazione del verbale. .

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

A cura dell'ufficio Contenzioso;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che le disposizioni contrattuali vigenti (art.28 C.C.N.L. 14/09/2000 – art.12 C.C.N.L. 12/02/2002 area dirigenza) hanno disciplinato la materia del patrocinio legale in favore dei dipendenti degli Enti Locali;

-che, in base a tali disposizioni l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale, nei confronti di un suo dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento di compiti d'Ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, che deve essere scelto preventivamente e concordemente con l'Amministrazione;

-che i dipendenti Enti Locali, sottoposti a giudizio, hanno titolo al rimborso delle spese legali a condizione che il giudizio si sia concluso con sentenza di assoluzione;

Rilevato che consolidata giurisprudenza, sia della Corte dei Conti che del Consiglio di Stato, ha ritenuto estensibile anche agli amministratori la disciplina del rimborso spese legali sostenute per l'adempimento del loro mandato, ricorrendone gli stessi presupposti di fatto e di diritto;

Ritenuto che appare opportuno disciplinare la materia del rimborso spese legali in favore dei Dipendenti, Segretari Comunali ed Amministratori, recependo la materia, ma soprattutto l'interpretazione elaborata dalla giurisprudenza, i pareri resi in merito dal Ministero dell'interno, nonché le direttive e gli indirizzi forniti dalla Giunta;

Ritenuto che, attraverso l'adozione di un disciplinare, si possa conseguire un effetto di uniformità e chiarezza nell'applicazione della normativa vigente;

Visto l'art. 28 CCNL 14/05/2000;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura comunale approvato con Delibera di Giunta Comunale n.173 del 09/06/2008, e s.m.i., che non prevede il ricorso all'Avvocatura per la difesa dei dipendenti e degli amministratori;

visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 del T.U. - D.L.267/00, e s.m. e i.;

Ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

- (1) Di approvare il regolamento per il rimborso spese di assistenza e difesa in giudizio in favore dei Dirigenti, segretario e Dipendenti, nonché Amministratori Comunali, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA
DEI RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE
AI DIPENDENTI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER
RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA

Area II^ – Servizio Contenzioso

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto e ambito di applicazione3
Art. 2	Presupposti3
Art. 3	Esclusioni4
Art. 4	Anticipazioni4
Art. 5	Conflitto di interessi5
Art. 6	Patrocinio legale5

TITOLO II – NORME PROCEDIMENTALI

Art. 7	Procedimento di rimborso5
Art. 8	Limiti di rimborsabilità6
Art. 9	Verifica e valutazione di congruità7
Art. 10	Durata e provvedimento conclusivo del procedimento7

**TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE**

Art. 11	Disposizioni finali7
Art. 12	Norma transitoria8
Art. 13	Norma di rinvio8
Art. 14	Entrata in vigore8

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

I. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 28 CCNL 14/09/2000 –comparto Enti Locali e regioni- nonché dall'art.12 CCNL 12/02/2002 – area dirigenza, disciplina le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale, per l'assunzione a carico dell'Ente degli oneri di difesa connessi all'assistenza processuale e per il conseguente rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti e degli amministratori comunali nei procedimenti di responsabilità civile o penale o contabile promossi nei loro confronti in conseguenza di atti e/o fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.

2. La disciplina del rimborso delle spese legali di cui al presente regolamento si applica agli eredi del dipendente deceduto, che abbia avviato in vita l'istanza di rimborso, in presenza dei relativi presupposti di legge; la circostanza che il dipendente non abbia formulato l'istanza di rimborso a seguito dell'intervenuto decesso non costituisce causa impeditiva della successiva iniziativa recuperatoria degli eredi, fatto salvo il decorso del termine prescrizione del diritto al rimborso ovvero l'intervenuta rinuncia espressa del dipendente all'esercizio delle prerogative individuate nel presente disciplinario.

Art. 2

Presupposti

I. Il rimborso delle spese legali è condizionato alla ricorrenza dei seguenti presupposti:

- a) rapporto organico o di servizio, a tempo indeterminato o determinato;
- b) connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
- c) sentenza c/o provvedimento giudiziario, anche parziale, di assoluzione o di proscioglimento con formula piena, passata in giudicato, che abbia escluso positivamente la responsabilità, in sede penale, civile o amministrativa in ordine ai fatti addebitati;
- d) congruità dell'importo richiesto a titolo, di rimborso.

2. I presupposti indicati al precedente comma 1 devono ricorrere simultaneamente, fatto salvo quanto previsto, per le anticipazioni dei rimborsi, dal successivo articolo 4, comma 1.

3. Con specifico riferimento ai procedimenti penali il diritto al rimborso è riconosciuto allorché ricorra un provvedimento giudiziario definitivo che accerti positivamente l'esclusione dalla responsabilità, con le formule di cui all'articolo 530, comma 1, c.p.p., risultando inidonea ogni formula che definisca il giudizio in rito ovvero in termini dubitativi.

4. Analoga tutela deve essere assicurata ai dipendenti e agli amministratori per l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti.

5. Il patrocinio opera per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure.

. Art. 3
Esclusioni

1. Non hanno diritto al rimborso delle spese legali i dipendenti per i quali non risultino integrati, contemporaneamente, tutti i presupposti di cui al precedente articolo 2, comma 1.
2. L'esistenza di un conflitto di interesse tra l'Amministrazione comunale e il dipendente, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del presente regolamento, preclude il rimborso delle spese legali, anche in presenza dei presupposti di cui al precedente articolo 2.
3. In presenza di statuizione compensativa in punto di spese, da parte del giudice contabile, non è ammesso il rimborso delle spese legali, pur in presenza di dispositivo di piena assoluzione.
4. E' esclusa la rimborsabilità delle spese legali sostenute dal dipendente che abbia promosso il relativo giudizio per la tutela dei propri diritti in conseguenza di atti o fatti connessi con l'assolvimento di obblighi istituzionali o di servizio. In tal caso, l'Amministrazione comunale, su richiesta dell'interessato, si riserva di valutare la possibilità di autorizzare espressamente l'assunzione del patrocinio diretto in giudizio del dipendente per la tutela dei diritti dello stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente regolamento, ferma restando la verifica dell'insussistenza di eventuali profili di conflitto di interesse.
5. Non è consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario in cui il dipendente o l'amministratore sia parte attrice e non convenuto.

Art. 4
Anticipazioni

1. L'Amministrazione comunale può concedere anticipazioni sul rimborso delle spese legali ai dipendenti che ne facciano espressa richiesta, in corso di giudizio e sempreché sulla base della valutazione degli atti e degli elementi in possesso dell'Amministrazione possa pronosticarsi un esito assolutorio del giudizio stesso. A tal fine, il dipendente dovrà allegare ogni utile documentazione che consenta all'Amministrazione la valutazione, nonché apposita fattura, in originale, quietanzata e sottoscritta dal legale, in presenza dei presupposti di cui al precedente articolo 2, comma 1, ad eccezione del presupposto di cui alla lett. c) del medesimo articolo.
2. Nell'ipotesi in cui, successivamente all'anticipazione sul rimborso, sopravvenga una sentenza definitiva non liberatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, lett. c), del presente regolamento, l'Amministrazione comunale procede, nei confronti del dipendente, alla ripetizione delle somme già corrisposte.

Art. 5
Conflitto di interesse

1. La situazione di conflitto di interesse è integrata allorché il soggetto richiedente il rimborso delle spese legali abbia, con qualsiasi condotta che risulti idonea o adeguata, trascurato il perseguimento dei fini pubblici e istituzionali nell'espletamento delle proprie

funzioni, attraverso la sostituzione dei fini pubblici con interessi personali, anche a prescindere dalla realizzazione di un danno patrimoniale o all'immagine dell'Amministrazione comunale.

2. A titolo indicativo e non esaustivo, risulta integrata la situazione di conflitto di interesse allorché il richiedente il rimborso delle spese legali sia stato convenuto nei giudizi civili, amministrativi o per responsabilità patrimoniale, ovvero indagato e/o imputato nei giudizi penali, ove l'Amministrazione comunale abbia partecipato o resistito, anche costituendosi parte civile.

3. La valutazione in ordine all'esistenza o meno di profili di conflitto di interesse è formalizzata dall'Amministrazione comunale mediante l'adozione di apposito provvedimento.

4. La valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interesse non pregiudica il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza definitiva, sia risultata costituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse ed accertata l'esclusione di ogni addebito in capo al dipendente.

Art. 6 Patrocinio legale

1. I dipendenti individuati all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, qualora sottoposti a giudizio per responsabilità civile, penale o amministrativa in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, possono richiedere il patrocinio legale a cura dell'Amministrazione comunale, che si riserva di valutarne l'opportunità, ferma restando la verifica dell'insussistenza di eventuali profili di conflitto di interesse.

2. Il patrocinio legale può essere concesso, su richiesta dell'interessato, oltre ai casi indicati al precedente comma 1, anche nell'ipotesi in cui il dipendente abbia promosso il giudizio per la tutela dei propri diritti in conseguenza di atti o fatti connessi con l'assolvimento di obblighi istituzionali o di servizio.

TITOLO II NORME PROCEDIMENTALI

Art. 7 Procedimento di rimborso

1. I dipendenti individuati all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, ai fini del rimborso delle spese legali sostenute, all'esito del procedimento giudiziario che abbia escluso definitivamente ogni responsabilità, devono presentare apposita istanza, secondo il modello predisposto dai competenti Uffici, consultabile e scaricabile dal sito web istituzionale del Comune; l'istanza deve essere corredata di copia del provvedimento giudiziario da cui risulti il passaggio in giudicato nonché della fattura in originale, firmata e quietanzata dal difensore di fiducia.

2. Qualora non risulti prodotto ovvero sufficientemente documentato il dettaglio delle attività svolte dal legale di fiducia, l'Amministrazione Comunale invia al richiedente un apposito prospetto da far compilare dal medesimo legale, con l'indicazione del dettaglio

delle attività difensive svolte; il predetto prospetto deve essere corredato della relativa documentazione (ad esempio, verbali di udienza, copia delle memorie e degli scritti difensivi, verbali di interrogatorio) nonché di copia di ogni ulteriore documentazione attestante le spese per l'opera professionale prestata, delle quali si intenda chiedere il rimborso (ad esempio, spese di trasferta, di domiciliazione, per diritti e bolli).

3. Sono escluse dal rimborso le attività non documentate, salvo le attività di esame e studio e le sessioni, anche telefoniche, con il cliente, i colleghi, i magistrati, i corrispondenti; in tali ultimi casi, il difensore di fiducia dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, le attività svolte.

4. In sede di istruttoria delle richieste di rimborso delle spese legali sostenute, l'Amministrazione comunale si riserva di valutare la congruità, sotto il profilo della veridicità ed attendibilità, anche in termini di proporzionalità rispetto alla consistenza dell'imputazione, delle attività dichiarate dal difensore di fiducia, anche con deferimento al Consiglio dell'Ordine e segnalazione all'Autorità giudiziaria in caso di falso documentale.

5. I soggetti che beneficino di un'assicurazione che copra le spese legali dei procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa, attivata dall'Amministrazione comunale con oneri a proprio carico, hanno l'onere, ove intendano ottenere il rimborso delle spese legali sostenute, di denunciare il sinistro e di comunicare all'impresa assicuratrice e ai competenti Uffici dell'Amministrazione comunale il primo atto notificato, nei termini e con le modalità previste dal contratto di assicurazione.

6. La mancata attivazione, da parte del soggetto interessato, della polizza assicurativa, nei termini e con le modalità stabilite dal contratto di assicurazione, preclude la possibilità di ottenere il rimborso da parte dell'Amministrazione comunale. Restano salve le clausole di miglior favore e i diritti acquisiti in virtù dei contratti individuali di lavoro subordinato stipulati dall'Amministrazione comunale o per effetto dello svolgimento delle apicali funzioni di governo del Comune.

7. Su richiesta dell'interessato, l'Amministrazione comunale, al fine di poter procedere al rimborso delle spese legali, si riserva di valutare i gravi e comprovati motivi che non abbiano consentito al dipendente di effettuare, nei termini prescritti dal contratto di assicurazione, le comunicazioni indicate al precedente comma 5.

Art. 8

Limiti di rimborsabilità

1. Il rimborso delle spese legali in ordine agli onorari professionali ed ai diritti è disposto fino a concorrenza della media tra i minimi e i massimi previsti dalla vigente tariffa professionale, per ogni voce di attività dichiarata e riconosciuta nella stessa, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2.

Il rimborso delle spese legali in ordine agli onorari professionali ed ai diritti riferito ad attività di difesa nei procedimenti penali è riconosciuto fino al limite massimo per ogni voce di attività dichiarata e prevista dalla vigente tariffa professionale.

3. Nei giudizi per responsabilità penale, ai fini del rimborso delle spese legali non si terrà conto delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, comma 2, della vigente tariffa professionale penale, approvata con d.m. (Ministero della giustizia) 8 aprile 2004, n. 127.

4. Nei giudizi per responsabilità penale il rimborso delle spese legali, in presenza dei presupposti di ammissibilità prescritti dalla vigente normativa e dal presente regolamento, è corrisposto per le attività effettuate, in modo documentato, da non più di un avvocato di fiducia.

Art. 9

Verifica e valutazione di congruità

1. La verifica e valutazione di congruità delle somme richieste a titolo di rimborso è effettuata, in via ordinaria, dal competente Servizi Affari Legali e Contenzioso, secondo i parametri di cui al precedente articolo 8 e secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4.

2. Nei casi controversi, in particolare sulla entità e sull'ammissibilità delle richieste di rimborsi o delle anticipazioni delle spese legali, l'Amministrazione comunale può richiedere un parere all'Avvocatura Comunale, al fine di acquisire la valutazione della congruità delle somme richieste a titolo di rimborso.

Art. 10

Durata e provvedimento conclusivo del procedimento

1. Il procedimento di rimborso delle spese legali si conclude con l'adozione del provvedimento autorizzativo della spesa da parte dell'Ufficio procedente entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa istanza.

2. Il termine indicato al precedente comma 1 è sospeso nell'ipotesi in cui l'Amministrazione comunale e/o il responsabile del Servizio Affari Legali/Contenzioso richieda il parere di congruità all'Avvocatura Comunale, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del presente regolamento, o un supplemento istruttorio all'interessato o ad organi dell'Amministrazione diversi dall'Ufficio responsabile del procedimento. Nei casi di sospensione, il termine di cui al precedente comma 1 riprende a decorrere dalla data in cui perviene all'Amministrazione e/o al Servizio Affari Legali/Contenzioso la documentazione istruttorio.

3. Il procedimento di rimborso delle spese legali si conclude con provvedimento formale all'esito dell'istruttoria svolta dal competente Servizio Affari Legali/Contenzioso.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 11

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento abrogano e sostituiscono le previgenti disposizioni interne in materia di rimborsi delle spese legali, fatta salva la disciplina transitoria di cui al successivo articolo 12.

Art. 12
Norma transitoria

1. I procedimenti di rimborso delle spese legali che risultino già incardinati con numero di protocollo ufficiale di data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento sono definiti in base alla previgente disciplina nonché alla consolidata giurisprudenza e pareri del Ministero dell'Interno.

Art. 13
Norma di rinvio

I. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui alla tariffa professionale penale, approvata con d.m. (Ministero della giustizia) 8 aprile 2004, n. 127, alle norme del codice di procedura civile, e penale nonché alla vigente normativa in materia.

Art. 14
Entrata in vigore

I. Il presente regolamento, emanato con decreto rettorale, entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web della Comune.